

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000982	15/05/2025

**OGGETTO:** UOC Area Servizio Socio Sanitario - Presa d'atto DGR n. 527 del 16/04/2025 "D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies – Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui al R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni" – definizione tetti di remunerazione per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001152 DEL 15/05/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 15/05/2025 16:23 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2025 16:35 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/05/2025 16:58 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2025 16:55 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/05/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 15/05/2025 16:59  
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 329 del 17/02/2025 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Servizio Socio Sanitario, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

VISTI:

- l'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 che dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997;
- il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Rilevato che la programmazione regionale orientata alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, "costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica".

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" dispone: "1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- all'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la L.R. n. 9/2017 prevede che:
  - 1. *La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
  - 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle*

*quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*

- 3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
- 4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

**EVIDENZIATO CHE**

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 dispone all'art. 1, comma 174, che al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Il comma 180 del citato articolo, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- con la legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2, art. 1, è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010- 2012". Con l'Accordo la Regione si è impegnata ad attuare le misure previste dal Programma operativo del Piano di rientro.

VISTO l'articolo 30 "Assistenza Sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti" del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza nel quale è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale definendo anche le quote a carico del SSN.

VISTI altresì gli articoli 27 "Assistenza Sociosanitaria alle persone con Disabilità" e 34 "Assistenza Sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con Disabilità" del DPCM 12 gennaio 2017 nei quali è previsto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento definendo anche le quote a carico del SSN.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016–2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare la determinazione dei fondi unici di remunerazione assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per la contrattualizzazione delle strutture accreditate.

**DATO ATTO CHE:**

- Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).
- Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".
- Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5, modificato ed integrato con R.R. n. 2/2020, è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”.
- Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL;
- per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate.
- Con DGR n. 1006 del 30/06/2020, modificata ed integrata dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, sono state approvate le tabelle relative all’approvazione delle preintese per la conversione dei posti già autorizzati all’esercizio/accreditati/con parere di compatibilità/autorizzati al funzionamento e contrattualizzati, occupati da pazienti psichiatrici, ai sensi dell’art. 12 di entrambi i regolamenti regionali innanzi citati.
- Inoltre, con la DGR n. 1006/2020, così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1409/2020, in riferimento alle strutture sociosanitarie confluite nei regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019, a seguito delle istanze presentate ai sensi delle innanzi citate DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 (cd. Atti ricognitivi) sono state approvate le tabelle relative alla conferma dei posti letto/posti da autorizzare all’esercizio e sono stati assegnati i posti accreditabili (oltre quelli già accreditati o contrattualizzati) disponibili ai fini dell’accreditamento a seguito dei fabbisogni di posti letto/posti stabiliti dagli stessi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019.
- Vista la DGR n. 1729 del 28/10/2021, integrata dalla D.G.R n. 2243 del 29/12/2021, la DGR n. 2244 del 29/12/2021, la DGR n. 416 del 28 marzo 2022 e la DGR n. 1754/2024, modificata ed integrata con DGR n. 85/2025, con cui è stata effettuata l’assegnazione provvisoria dei posti in accreditamento previa verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del provvedimento definitivo.

**ATTESO CHE**

- ai sensi dell’art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. “La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti;
- ai sensi dell’art. 21, comma 2 LR n. 9/2017 e s.m.i. “La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8– quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.”;
- in attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei RR.RR. 4/2019 e 5/2019 sono stati progressivamente rilasciati, da parte dei competenti Uffici del Dipartimento Salute della Regione i provvedimenti di conferma di autorizzazione e di rilascio di accreditamento;
- con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili. In caso di prestazioni

acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale;

- Con deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 11 luglio 2022 sono stati approvati gli schemi tipo di accordo contrattuale da utilizzarsi da parte delle AA.SS.LL. per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSA e Centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

#### RILEVATO CHE

- Nell'ottica della pianificazione economico-finanziaria delle risorse disponibili per l'acquisto ed erogazione delle prestazioni di che trattasi, la Giunta regionale, a partire dall'anno 2022, ha approvato annualmente appositi provvedimenti di definizione dei fondi annuali di remunerazione, stabilendo, altresì, modalità di ripartizione degli stessi tra le strutture accreditate ed in fase di accreditamento (c.d. collaboranti), procedure per l'inserimento degli assistiti ed il riconoscimento della quota sanitaria, stipula degli accordi contrattuali;
- In particolare, con delibera n. 587/2022 è stato definito il fondo per l'annualità 2022, con DGR n. 659/2023 è stato definito per l'annualità 2023 e, da ultimo, con DGR n. 1982 del 28/12/2023, ad oggetto: "Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa", sono stati confermati per l'anno 2024 gli importi dei Fondi di remunerazione relativi all'anno 2023 di cui alla precedente deliberazione n. 659 del 16 maggio 2023 e pari ad € 64.127.249,20=;
- Nel medesimo provvedimento, la Regione Puglia ha dettato indicazioni operative in ordine alla ripartizione del tetto tra tutte le strutture aventi diritto, alle procedure di inserimento degli assistiti ed alla contrattualizzazione delle stesse;
- Con Delibera del Direttore generale n. 482 del 06/03/2024, che si richiama integralmente, la Asl Ba ha dato esecuzione al disposto regionale, provvedendo alla distribuzione del fondo ed all'assegnazione dei tetti invalicabili di remunerazione per ciascuna struttura ed alla successiva contrattualizzazione delle strutture accreditate, inserite in detta ripartizione, entro i termini previsti dalla precitata DGR, ovvero 28/02/2024 per la ripartizione del tetto e 30/04/2024 per la contrattualizzazione delle strutture accreditate;
- Evidenziato che, nel corso dell'anno 2024, successivamente alla ripartizione del tetto disposta da questa Asl giusta DDG n. 482/2024, sono stati rilasciati dai competenti Uffici Regionali ulteriori provvedimenti di accreditamento (nello specifico, oltre 30 provvedimenti) di strutture la cui successiva eventuale contrattualizzazione avrebbe determinato per questa Asl, un incremento di spesa non fronteggiabile con il fondo di remunerazione assegnato, già integralmente ripartito alla data del 28/02/2024;
- Pertanto, con successive comunicazioni, questa Asl ha provveduto ad informare i competenti uffici regionali della criticità, evidenziando la necessità di prevedere un adeguamento incrementale del fondo di remunerazione, onde commisurarli all'incrementato numero di posti accreditati, oltre al mantenimento della spesa storica (quote sanitarie) per le strutture in corso di accreditamento; pertanto, nelle more di ulteriori indicazioni, non si è proceduto, in via prudenziale, alla contrattualizzazione delle ulteriori strutture accreditate dopo il 28/02/2024, alle quali è stata garantita continuità rispetto alla spesa storica.

#### CONSIDERATO CHE

- La Giunta Regionale, con DGR n. 527 del 16/04/2025 pubblicata sul Burp n. 38 del 12/05/2025" *D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture*

*accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni"* ha individuato i tetti di spesa per l'anno 2025 relativi all'acquisto di prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali erogate dalle strutture normate dai R.R. nn. 4 e 5 del 2019, definendo, per la Asl BA, un fondo pari ad € 71.208.950,30=;

- Con circolare esplicativa prot. 232919 del 05.05.2024, con cui la predetta DGR è stata notificata alle Aziende Sanitarie, il Dipartimento Salute ha precisato che il fondo unico innanzi quantificato *"si riferisce all'intero anno e prevede, oltre che la ripartizione delle risorse finanziarie per la contrattualizzazione delle strutture accreditate, anche altre due misure che richiedono tempi specifici per la concreta attuazione e che troveranno applicazione dal prossimo 1 luglio 2025, con particolare riferimento alle previsioni dettate per le Dimissioni protette dall'Ospedale e numero di giorni di apertura dei centri diurni ex RR 4/2019 e 5/2019, previste in apposite sezioni del deliberato giuntale.*
- Pertanto, è stato chiarito che, nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti regionali indispensabili all'attuazione delle due predette misure, ciascuna Asl, per la ripartizione del fondo di remunerazione e l'assegnazione dei tetti di spesa, debba far riferimento ad apposita tabella ivi riportata che prevede, per quanto riguarda specificamente la Asl Bari, un importo utilizzabile pari ad € 68.573.643,95=, essendo la residua parte del fondo destinata all'attuazione delle predette specifiche finalità (ovvero, € 2.091.022,95= per le DOP ed € 544.283,40= per incremento giorni dei centri diurni);
- Nella precitata circolare è stato, altresì, previsto, per quanto di specifico interesse della Asl Bari, che il fondo è comprensivo della spesa relativa alla gestione delle prestazioni di RSA pubbliche gestite da privati e che *"in riferimento alla Rsa pubblica di Molfetta per sordociechi e minorati psicosensoriali gestita dalla Lega del Filo d'Oro, vista l'unicità del relativo setting assistenziale a livello regionale e considerato che tale struttura è a disposizione dell'intera regione, la Asl Ba è l'unica competente per la gestione liquidatoria dei ricoveri e prestazioni erogate"*; pertanto, a partire dalla corrente annualità, la Asl Ba dovrà garantire, con le risorse del fondo di remunerazione, la liquidazione delle prestazioni afferenti la totalità dei posti contrattualizzati (40 pl di residenziale e 15 posti di centro diurno);
- Nella DGR n. 527 del 2025 sono state, inoltre, definite apposite indicazioni in ordine alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate o con riconoscimento di quota sanitaria, di quote sanitarie da riconoscersi alle RSA e centri diurni di cui ai RR nn. 4/2019 e 5/2019 in corso di conferma di autorizzazione all'esercizio e accreditamento e di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e centri diurni ex RR 4 e 5 del 2019 autorizzate all'esercizio e accreditate, confermando le medesime modalità previste nelle precedenti DD.GG.RR. nn. 659/2023 e 1982/2023, che si riportano in apposito Procedurale" allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- Che nel precitato provvedimento è definito, tra l'altro, a carico delle Aziende sanitarie, l'obbligo di procedere alla ripartizione dei tetti *nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2025 assegnato con il presente provvedimento ed alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2029 e del R.R. n. 5/2019 entro il 31.05.2025;*
- Inoltre, per quanto attiene alle RSA Pubbliche ex RR 3/2005, si statuisce che *"nelle more della internalizzazione del servizio o del reclutamento del nuovo soggetto gestore a seguito di procedura ad evidenza pubblica e nelle more del rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, e alle RSA private ex RR 3/2005 alle quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, si stabilisce che la tariffa da applicarsi su tutti i posti attivi in struttura sia la tariffa di mantenimento di tipo A di cui alla DGR n. 1512/2020 pari ad € 100,33=, con la relativa quota di compartecipazione pari al 50% così come previsto nel DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA.*

Dato atto che, in ossequio alle predette disposizioni e nel rispetto del fondo di remunerazione 2025 assegnato all'Asl Ba per la citata tipologia di prestazioni, l'Area Servizio Socio Sanitario ha provveduto alla ripartizione dello stesso tra tutte le strutture attualmente erogatrici di prestazioni socio sanitarie ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019, inserite nella ricognizione effettuata dalla Regione Puglia con DGR n. 1006/2020, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in ottemperanza a quanto previsto nella circolare esplicativa regionale prot. 232919 del 05/05/2025, suddividendole tra:

- strutture autorizzate all'esercizio e accreditate alla data del presente atto, alle quali è stato assegnato un tetto annuale corrispondente alla totalità dei posti accreditati, per tipologia (massima capacità erogativa), con decorrenze differenziate a seconda della data di accreditamento (01/01 per i rinnovi di contratti già stipulati negli anni 2023 o 2024, 01/02 per le strutture accreditate nel corso del 2024, 01/06 per le strutture accreditate a partire dal 01/01/2025 alla data del presente atto, ovvero con prescrizione in corso di adempimento);
- strutture in fase di accreditamento ai sensi della LR n. 9/2017 e s.m.i. ex contrattualizzate, con assegnazione di un tetto annuale corrispondente al numero di quote sanitarie assegnate (c.d. collaboranti non accreditate ex contrattualizzate);
- strutture in fase di accreditamento ai sensi della LR n. 9/2017 e s.m.i. ed alle quali sono riconosciute quote sanitarie pari al 30%+30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata dalla DGR n. 1409/2020 s.m.i., ovvero alla spesa storica (c.d. collaboranti non accreditate con 30%+30% di posti).

Dato atto che, sulla base della elaborazione previsionale di cui all'allegato prospetto, alla data del 15/05/2025, la spesa complessiva presunta per acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali dalle strutture ex R.R. nn. 4 e 5 del 2019, pari ad € 68.442.075,22= trova copertura nel fondo di remunerazione 2025 ad oggi utilizzabile, pari ad € 68.573.643,95 così imputato sui seguenti conti: - 70611200145 per € 36.662.101,57=; - 70611200255 per € 13.733.664,02=; - 70611200230 per € 12.020.142,35=; - 70611200120 per € 3.282.156,08= e - 70611000045 per € 2.744.011,20=.

Acquisito il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e Sanitario

#### **DELIBERA**

- di prendere atto e recepire il contenuto della DGR Puglia n. 527 del 16/04/2025, pubblicata sul BURP n. 38 del 12/05/2025 "D.Lgs. 502/92 art 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 valevole per l'anno 2025. Disposizioni per le Dimissioni Protette e per i Centri diurni" che assegna alla Asl Ba un fondo pari ad € 71.208.950,30= valevole per l'anno 2025;
- di recepire quanto statuito dalla Regione Puglia – Dipartimento Salute con circolare esplicativa prot. 232919 del 05/05/2025 che precisa, inter alia, che la ripartizione del fondo di remunerazione e l'assegnazione dei tetti di spesa alle strutture debba avvenire nei limiti della somma di € 68.573.643,95=, nelle more di successive indicazioni regionali che saranno impartite in ordine all'applicazione delle quote residue del fondo, pari ad € 2.091.022,95= per le Dimissioni Protette Ospedaliere (DOP) e apertura di centri diurni per ulteriori giorni, pari ad € 544.283,40=;

- di approvare la ripartizione del fondo tra le strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di cui al R.R. nn. 4 e 5 del 2019, come da prospetto, compilato secondo il modello allegato alla precitata circolare prot. 232919 del 05/05/2025 ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy;
- di approvare l'allegato "Procedurale", accluso al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo alle procedure di stipula degli accordi contrattuali e di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate o con pagamento di quota sanitaria;
- di dare atto che l'importo complessivo, definito per ciascuna struttura, costituisce tetto invalicabile di remunerazione delle prestazioni sociosanitarie erogate, nel rispetto del fondo complessivo definito con i precitati provvedimenti regionali e pari ad € 68.573.643,95=, da imputarsi sui seguenti conti: - 70611200145 per € 36.662.101,57=; - 70611200255 per € 13.733.664,02=; - 70611200230 per € 12.020.142,35=; - 70611200120 per € 3.282.156,08= e - 70611000045 per € 2.744.011,20=;
- di demandare all'Area Socio Sanitaria la liquidazione delle fatture emesse dalle strutture sociosanitarie, previo espletamento delle relative verifiche di competenza, da espletarsi di concerto gli altri uffici aziendali interessati (Dipartimento di Prevenzione, Uvarp, ecc.), nel rispetto dei tetti massimi di remunerazione di cui innanzi;
- di demandare, altresì, all'Area Servizio Socio Sanitario la predisposizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, previa acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula, ovvero relativa all'adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nei provvedimenti di accreditamento, nel rispetto del termine di sottoscrizione dei contratti fissato dalla predetta DGR al 31/05/2025;
- di dare atto che, a seguito dell'acquisizione di successive disposizioni regionali applicative degli istituti delle DOP aggiuntive e dell'incremento dei giorni di apertura dei Centri diurni, previste nelle apposite sezioni della DGR 527/2025, si provvederà alla stipula di appendici contrattuali agli accordi già stipulati;
- di disporre, in applicazione di quanto previsto dalla DGR 527/2025, che nelle more del rilascio dei provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, e alle RSA private ex RR 3/2005 alle quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento, si applicherà su tutti i posti attivi in struttura la tariffa di mantenimento di tipo A di cui alla DGR n. 1512/2020 pari ad € 100,33=, con la relativa quota di compartecipazione pari al 50% così come previsto nel DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA;
- di dare mandato ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari e dell'Area SSS di attenersi alle prescrizioni operative indicate nella DGR n. 527/2025, dettagliatamente declinate in narrativa, nonché alla sezione B) del procedurale allegato al presente atto;
- di notificare il presente atto, a cura dell'Area Servizio Socio Sanitario, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, al Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento Assistenza Territoriale, al Dipartimento Governo della Domanda e dell'Offerta Sanitaria, all'Area Risorse Finanziarie ed ai legali rappresentanti delle strutture socio sanitarie interessate;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria.

## ALLEGATO - PROCEDURALE OPERATIVO

**A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE RSA E CENTRI DIURNI DI CUI AI R.R. N. 4/2019 E R.R. N. 5/2019 AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE**

- I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, nel limite del Fondo invalicabile di remunerazione 2025 assegnato con il presente provvedimento, procedono alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni autorizzati all'esercizio ed accreditati ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019;
- l'attività di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 deve concludersi entro e non oltre il 31/05/2025;
- Fermo restando il rispetto del Fondo invalicabile di remunerazione assegnato al Direttore Generale ...omissis... i Direttori Generali delle AA.SS.LL. utilizzano prioritariamente il predetto Fondo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture autorizzate ed accreditate e, in via subordinata, garantiscono le quote sanitarie nel limite del 30% + 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;
- la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. 967/2022 potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, entro il limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);
- in presenza di prescrizione nell'atto di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento nei confronti di una determinata struttura, la contrattualizzazione potrà avvenire soltanto previa verifica da parte del Direttore Generale della ASL dell'adempimento alla specifica prescrizione da parte del legale rappresentante della struttura, così come da indicazioni impartite nello stesso atto;
- la struttura di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
- a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;
- ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, le deliberazioni di recepimento e ripartizione del fondo di remunerazione, unitamente agli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 devono essere trasmessi entro e non oltre il 15/06/2025 al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- la durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2025;

**B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE O CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA SANITARIA**

*In riferimento alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate ai sensi del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 o con riconoscimento della quota sanitaria si definiscono le seguenti procedure operative:*

- *il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;*
- *previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;*
- *in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato)*

- *l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;*
- *l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;*
- *quanto riportato alla precedente lettera v) si applica anche alle strutture a cui la ASL riconosce il 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;*
- *i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati o su posti rientranti nel 30%+ 30% dei posti accreditabili;*
- *in via ordinaria, le strutture di cui ai R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL in regime di solvenza, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa;*
- *La procedura di cui al precedente punto viii) vale sia a regime, ovvero in presenza di accordi contrattuali sottoscritti con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia in presenza di quote sanitarie riconosciute nel limite 30%+ 30% dei posti accreditabili assegnati in via provvisoria con DGR n. 1006/2020, come integrata da DGR n. 1409/2020 e s.m.i.;*
- *E' fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da i) ad ix);*
- *E' fatto espresso divieto per i Direttori dei Distretti Sociosanitari di inserire gli assistiti nelle strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da i) ad ix);*
- *E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture sociosanitarie insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023.*

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20250001152 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000982 DEL 15/05/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 15/05/2025 15:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 15/05/2025 16:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 15/05/2025 16:02